NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONI E DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE POSTELEGRAFONICO E DISPOSIZIONI PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI INPS

Art. 20

Applicazione dei primi ufficiali promossi alla qualifica superiore

Gli ex primi ufficiali degli uffici locali, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ancorche' pervenuti a tale qualifica in base all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1970, n. 1077, che vengono promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a prestare servizio, a domanda, negli uffici di applicazione. Nei periodi di reggenza viene ad essi corrisposta l'indennita' prevista dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Versione in vigore dal 8 settembre 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS
Estremi	Legge 12 agosto 1974, n. 370
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-attribuzioni-e-di-trattamento-economico-del/art-20-applicazione-dei-primi-ufficiali-promossi-alla-qualifica-superiore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it